

Scuola e Lavoro

uale ndacato?

creto legge sulla scala mo-
dato il via alla più grande
ia politico-sindacale degli
decenni, per cui è compren-
che anche il nostro giornale
si ad esso ampio spazio.

collega Scaramuzzone se ne oc-
in questa stessa pagina, ana-
do l'intera vicenda e traen-
conclusioni che vanno ben al
di essa, spingendosi cioè ver-
spettive di un nuovo assetto
economico.

parte nostra vorremmo do-
arci quale lezione si possa
e, dalla vicenda in corso, per
ndacalismo globalmente consi-
o.

è molto parlato, in questi gior-
di ritorno alla concezione del
ndacalismo come cinghia di tra-
sione tra lavoratori e partiti
ici. In realtà la cinghia di tra-
sione c'è sempre stata, se si
ttua un certo distacco tra CISL
C, messo in bella mostra qual-
anno fa, causa non ultima for-
delle recenti disavventure elet-
tali di questo partito.

Ma anche questo sembra supe-
o; in caso contrario non si com-
enderebbe il brusco « richiamo
ordine » indirizzato da De Mita
Marini nel recente Congresso.

Sindacati legati ai partiti dunque,
che se si tratta di legame ben di-
so da quello « istituzionale » dei
esi dell'est: la cosa, è chiaro, ri-
arda i quattro raggruppamenti:
aggiungiamo CGIL da un lato,
SL, UIL, minoranza CGIL dal-
altro.

La prima ha cavalcato la tigre
ella protesta in stretto collega-
mento con la battaglia parlamenta-
e, le altre, dopo aver tuonato per
nti anni che « la scala mobile non
tocca » si affannano ora a soste-
ere che non si deve toccare il de-
reto legge governativo che ha ta-
liato la scala mobile. A fronte del
ndacalismo confederale vi è quel-
o autonomo (e vi era un tempo,
nella scuola, quello unitario, il vec-
chio e glorioso SNSM); tuttavia il
ndacalismo autonomo non può
rarre vantaggio da questa vicen-
da, sia perché proprio questa vi-
cenda ha evidenziato la sua emar-
ginazione, sia perché esso non ha
saputo finora esprimere una linea
politica, (anche in quelle realtà, co-
me lo Snals, che detengono posi-
zioni maggioritarie).

Il sindacalismo autonomo non
può trovare una giustificazione, un
accreditamento, nel concetto di au-
tonomia, perché l'autonomia è una
condizione, non costituisce, di per
sé funzione sindacale.

La funzione deve essere esercita-
ta sulla base di una linea politica.
Il sindacalismo infatti, come giu-
stamente osserva il collega Scara-
muzzino è « politica » in quanto at-
tività che riguarda i cittadini con-
siderati non come singoli ma come
facenti parte di categorie alle qua-
li sono affidate le varie attività del

Paese (produttiva, amministrativa,
commerciale, ecc.).

L'attuale crisi del sindacalismo
italiano potrà essere superata sol-
tanto sulla base di una rifondazione
culturale: i lavoratori non possono
più aver fiducia né in coloro che,
con sospetta unanimità, si allineano
su posizioni politiche, né in coloro
che improvvisano, di volta in volta,
i propri comportamenti, cavalcando,
di preferenza, le varie, piccole tigre
delle proteste categoriali, preoccupa-
ti soprattutto di fare proseliti.

Un sindacato può trovare, oggi,
la sua legittimazione, in una linea
di pensiero autonomo e coerente,
che investa la problematica catego-
riale, il settore di lavoro, il proble-
ma fiscale, la gestione politica ed
economica del Paese. Una « linea
politica » dunque, chiara e artico-
lata, dalla quale devono discendere
le singole prese di posizione.

La nostra critica al « tempo pro-
lungato », se ci è consentito un e-
sempio, ha le proprie radici nella
più ampia azione, da noi intrapre-
sa da anni, contro l'eccessivo ap-
pesantimento degli impegni scola-
stici.

Occorrono cioè idee-guida che
diano un senso, che assicurino coe-
renza all'azione sindacale e la pon-
gano al di sopra delle polemiche
politiche o partitiche del momento.

Si era capito da tempo, ad esem-
pio, che la scala mobile, con l'esplo-
dere dell'inflazione, aveva provoca-
to un appiattimento retributivo e
un grave squilibrio tra i nuclei fa-
miliari con più redditi da lavoro di-
pendente e quelli con un solo red-
dito.

Il sindacalismo confederale, che
pretende di interpretare tutto il
mondo del lavoro, avrebbe dovuto
studiare una soluzione valida nel-
l'attuale contesto generale, anziché
ridursi ad una simile spaccatura nei
confronti di un'iniziativa governa-
tiva che, per unanime riconoscimen-
to, non risolve il problema (ma
costituisce pur sempre un alibi per
il Governo...). Una linea di pen-
siero dunque, per la quale la no-
stra FIS si è impegnata e continua
a impegnarsi.

Modesto Ghio

Ai lettori

Continua l'esperimento del
giornale unitario. Per il momen-
to aderiscono all'iniziativa la Fe-
derazione Lavoratori Scuola, il
Sindacato Nazionale Scuola Me-
dia ed il Sindacato Sociale Scu-
ola, per cui il presente numero
del giornale viene stampato in
edizione identica, ma con tre di-
verse testate.

La Federazione Italiana Scuola
(F.I.S.) come è noto, impegna i
sindacati aderenti sul piano del-
la politica sindacale ma non in-
terferisce con quella che è l'at-
tività organizzativa e ammini-
strativa delle singole organiz-
zazioni. Questa iniziativa vuole es-
sere un esempio di collaborazio-
ne che superi gli interessi di par-
te per delineare un modo nuovo
e diverso di fare sindacato.

Crisi del Sindacato

C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L.: Rissa e divorzio? autonomi e d'intorni: Il silenzio è d'obbligo

Nel precedente numero stampato
unitariamente concludevamo l'arti-
colo sul Sindacato e scala mobile
affermando che la sottoscrizione
dell'accordo con il Governo sareb-
be stata per il Sindacato « una
strada senza ritorno ». Ci sembra,
alla luce dei fatti verificatisi, che
la nostra preoccupazione si sia di-
mostrata fondata.

Fiumi d'inchiostro sono stati ver-
sati in questi giorni per discutere
sulla spaccatura verificatasi nel
sindacato Confederale (CGIL -
CISL - UIL) ed in particolare tra
le due componenti (comunista e so-
cialista della CGIL).

A nostro avviso tale duplice fatto
va letto avendo presente il quadro
politico nuovo creatosi con un go-
verno a guida socialista. Infatti nei
giorni immediatamente successivi
alla crisi sindacale del 14 febbraio,
quando i toni erano più accesi ed
aspri, tutti gli interessati hanno più
o meno chiaramente ammesso che
la crisi del sindacato durava da
qualche tempo: - noi aggiungiamo -
che si aspettava l'occasione propi-
zia per farla esplodere. E ciò si è
puntualmente verificato quando la
attività del Governo (ripetiamo a
guida socialista) superate con si-
curezza le difficoltà politiche crea-
te dall'installazione dei missili a
Comiso e dalla missione nel Libano,
e riaffermato il ruolo dell'Italia in
politica estera con una serie di ini-
ziative internazionali (viaggi di
Craxi nelle varie Capitali Europee
e delega del Parlamento per un nuo-
vo accordo con il Vaticano) non
poteva lasciare insensibile l'oppo-
sizione comunista che riteneva che
la misura fosse più che colma; e
quale migliore occasione per una
crisi di governo con il conseguente
pensionamento del presidente del
Consiglio socialista, se non quella
rappresentata dalle misure prese
per contenere l'inflazione? In que-
sto modo il partito comunista at-
traverso i propri iscritti nel sinda-
cato faceva rispondere al Governo
con un secco no alla trattativa del
ministro del lavoro (socialista) e
poi al Presidente del Consiglio che
nel frattempo aveva cercato di in-
terporre i propri buoni uffici per
un esito positivo delle trattative. In
tal modo ognuno dei contendenti
(Governo, sindacati, partiti) si
preoccupava di innalzare cortine
fumogene nel tentativo di motivare
e qualificare il proprio atteggiame-
nto agli occhi dell'opinione pub-
blica.

La CGIL faceva sapere che non
aveva sottoscritto l'accordo traendo
motivo dal congelamento dei punti
di scala mobile; le altre due Confe-
derazioni dicevano che il rifiuto era
pretestuoso (a ragione) e che que-
sto accordo era la logica consequen-
za di quello firmato il 22 gennaio
1983.

I partiti di governo a loro volta
accusavano il partito comunista di
influenzare e condizionare il sinda-
cato attraverso la componente co-
munista della CGIL; ma perché di-
ciamo noi non avrebbero dovuto
farlo viste le « regole » instaurate
in Italia nell'ultimo trentennio? Il
Partito Comunista a sua volta - il
cui vero obiettivo era e rimane la

crisi di Governo - si ergeva a fiero
paladino dei lavoratori scoprendo
quello che nel 1977 in clima di so-
lidarietà nazionale non aveva visto
(decurtazione del salario attraverso
la trasformazione di alcuni punti di
contingenza in buoni del tesoro).

Ma mentre la rissa dei primi gior-
ni lasciava spazio alle iniziative
politiche siamo stati spettatori del-
le cose più assurde, con uno spet-
tacolo di cannibalismo politico da
parte di tutti da non poter sotto-
cere. Il Governo « riscopre » il pro-
prio ruolo che è quello di adottare
tutte le misure che ritiene idonee
a contenere l'inflazione: i partiti
eccetto quello comunista sono tut-
ti di Governo e rivendicano alla
sovranità del Parlamento il dirit-
to di legiferare su qualunque ma-
teria: il sindacato CGIL tiene a
far sapere che negli ultimi venti
anni si era consolidata la prassi
di una trattativa-accordo tra Go-
verno e partiti sociali (leggasi
CGIL-CISL-UIL) in materia econo-
mica, sempre recepita dalla mag-
gioranza parlamentare.

Ma tutto ciò non è forse il segno
della enorme confusione e del pa-
sticciccio istituzionale nel quale il
paese è stato ridotto proprio per
una lotta fra centri di potere sem-
pre più protesi nella ricerca di uno
spazio sempre maggiore?

A nostro avviso il malcontento dei
lavoratori (e potrebbe essere diver-
samente?) culminato con le prote-
ste di questi giorni, ha un'origi-
ne ben precisa e va comunque ricon-
dotto all'insufficienza della rispo-
sta sindacale ai prolemi del mondo

del lavoro; ed allora lo strappo alla
unità sindacale da parte della CGIL
si spiega anche con la preoccupa-
zione che la protesta (questa si
spontanea) sviluppatisi attraverso
il movimento dei consigli di fabbri-
ca avesse un « nune tutelare ». E
chi meglio della CGIL che raggrup-
pa nel proprio seno come compo-
nente maggioritaria gli aderenti al
partito comunista ha le carte in re-
gola per gestire una protesta che
prima di tutto è politica?

D'altro canto i primi segnali che
provengono dalla manifestazione
del 24 marzo confermano l'impres-
sione che la situazione politico-sin-
dacale si evolve nel modo peggiore.

La CGIL chiede che il decreto sul
costo del lavoro approvato dal Se-
nato venga ritirato nel qual caso fa
capire che un nuovo accordo è
quindi un decreto con qualche pic-
cola variazione (congelamento per
soli sei mesi della scala mobile) po-
trebbe essere sottoscritto; il Presi-
dente del Consiglio ribadisce la
giustezza delle scelte operate dal
Governo ma scavalca i propri par-
tners (specie i democristiani) nel-
l'opera di mediazione facendo sa-
pere che è disponibile ad esamina-
re proposte che possano migliorare
l'azione intrapresa dal Governo ma
a condizione che siano unitarie ed
equivalenti (cioè concordate con le
altre due Confederazioni CISL e
UIL) e che producano gli stessi ef-
fetti del decreto presentato). Il

Agostino Scaramuzzone

(Continua in quarta pagina)

LINEE D'INTERVENTO PER LA F.I.S.

Tempo prolungato
nelle scuole medie.

E' necessario che il Ministro con
propria circolare garantisca che i
docenti siano impiegati o solo di
mattina o solo di pomeriggio al-
trimenti per i docenti pendolari
che sono la stragrande maggio-
ranza si finirebbe per stare intere
giornate fuori casa.

In alternativa occorre prevedere
la possibilità di svolgere l'orario di
cattedra anche in quattro giorni
settimanali se sussistono necessità
di turni di mattina e pomeriggio
nello stesso giorno.

Occorrerebbe inoltre che sia ri-
badito ai Provveditori che solo in
presenza di idonee strutture edili-
zie ed adeguate attrezzature sia at-
tivabile il tempo prolungato. Ciò è
già previsto dal Decreto Ministeria-
le ma nella pratica si tende ad eva-
dere tali norme attivando il tempo
prolungato anche in scuole senza se-
de propria, alloggiate in civili abita-
zioni o in locali di fortuna ed addi-
rittura in strutture scolastiche che

non dispongono di acqua corrente o
di locali igienici.

Si ritiene inoltre necessaria la
libera opzione dei docenti per
il tempo prolungato; essi non deb-
bono venir impiegati (nel tempo
prolungato) contro la loro volontà
(il Ministro ha previsto solo di in-
formarli per potersi trasferire in al-
tre sedi... per poi trasferirsi ancora se
anche nella nuova sede verrà attua-
to il tempo prolungato). Si eviden-
zia che l'attuale impegno per il
tempo prolungato (ora senza alcun
beneficio economico) era previsto in
uno schema (mai formalizzato in
un decreto del Presidente della Re-
pubblica) ma con una indennità di
tempo pieno per i docenti che por-
tava in pratica ad un raddoppio
stipendiale.

Trasferimenti docenti istituti secon-
dari in servizio fuori provincia
di residenza.

Lo scorso anno il Ministro con
un'oculata gestione degli organici

Renato Campopiano

(Continua in quarta pagina)

IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE

Anche l'ordinanza per il conferimento delle supplenze è stata unificata per le scuole dei vari ordini e gradi ed ha acquistato dimensioni molto notevoli.

Non potendo ovviamente pubblicare tutto il testo, abbiamo fatto una scelta delle norme che riguardano la maggioranza degli interessati, escludendo quelle relative agli adempimenti del Provveditore, casi particolari (limiti di età, pensionati, dipendenti di ruolo), scuole con lingua di insegnamento tedesca e slovena, scadenze relative ai bienni successivi all'84-85, aspiranti residenti all'estero, pene per i contravventori, aspiranti in possesso di titoli di specializzazione, istruzione artistica, scuole elementari di montagna, trasferimenti di domande, disposizioni specifiche per la scuola materna ed elementare.

Pubblichiamo tuttavia, al di fuori di questi casi particolari, tutte le norme relative alla presentazione delle domande da parte della generalità degli aspiranti.

Avvertiamo che le graduatorie verranno compilate con un sistema automatizzato, per cui gli aspiranti devono servirsi esclusivamente dei moduli di domanda che sono stati predisposti dal Ministero e vengono distribuiti dai Provveditori agli studi. Si tratta, per la scuola secondaria, dell'allegato 5 che viene distribuito insieme all'allegato 6 (scheda personale) e ad altri due stampati, (per un totale di 8 pagine) i quali ultimi contengono le modalità per la compilazione della domanda e della scheda personale.

Gli allegati 5 e 6 devono essere accuratamente compilati, fatta eccezione naturalmente delle parti riservate all'ufficio, che sono sempre indicate e stampate su fondo colorato.

Le nuove disposizioni hanno validità permanente - fatte salve le modificazioni che dovessero rendersi necessarie a seguito di legislazioni innovative - (è detto nelle avvertenze, con esplicito ri-

ferimento alle modifiche alla legge n. 270, attualmente all'esame del Parlamento). Le medesime avvertenze pongono in evidenza una novità, e cioè l'istituto della delega (art. 13) da mettere in relazione al fatto che la nomina verrà conferita in seguito a convocazione e dovrà essere immediatamente accettata o rifiutata.

Le avvertenze insistono sul fatto che, a partire dai bienni successivi all'84-85, vi sarà un calendario stabile, molto anticipato rispetto all'attuale.

Nella sintesi che pubblichiamo qui di seguito giungiamo fino all'art. 11, relativo alla pubblicazione delle graduatorie; omettiamo, almeno per il momento, gli articoli relativi alle operazioni successive, che non sono di interesse immediato (assegnazione di sede, casi di incompatibilità, presentazione dei documenti che dev'essere effettuata all'atto della nomina, ricorsi in materia di nomina).

Lasciamo da parte, per il momento, il titolo III relativo alle supplenze temporanee che, per la scuola secondaria, devono essere richieste entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive.

Per i motivi che abbiamo detto all'inizio non pubblichiamo il titolo IV (scuole con lingue di insegnamento tedesco e slovena) ed il titolo V (personale docente esperto negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado).

Tra gli allegati pubblichiamo il modello di delega ed il n. 7 - tabella C, relativo alla valutazione dei titoli. Quest'ultimo è infatti un testo fondamentale, che i singoli devono attentamente consultare e che pubblichiamo per intero.

Gli altri allegati (elenco delle graduatorie, elenco dei codici, titoli di studio, classi di abilitazione e norme varie relative all'abilitazione ed ai concorsi) possono essere consultati presso il Provveditorato agli Studi; si tratta infatti di un complesso imponente di norme e di tabelle.

LE NORME DELL'ORDINANZA

TITOLO I

Nuove nomine

Art. 1.

Nomine conferibili

Le nomine non di ruolo sono nominate dal Provveditore agli studi mentre il conferimento di supplenze è di competenza del Provveditore agli studi e del Capo d'istituto mediante conferimento di supplenze temporanee.

Le nomine sono disposte sulla base delle graduatorie provinciali di cui all'art. 6 e delle graduatorie di circolo o di istituto di cui all'art. 18.

Il Provveditore agli studi conferisce le supplenze annuali per i posti che sono vacanti il 31 dicembre, e per l'intera durata dell'anno scolastico, risultino vacanti e disponibili.

Il Capo d'istituto conferisce le supplenze temporanee sui posti che si rendono vacanti e disponibili dopo il 31 dicembre.

Art. 2.

Possono aspirare al conferimento di nomine coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti, alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda:

- Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
- Godimento dei diritti politici;
- Età non inferiore agli anni 18;
- Buona condotta;
- Idoneità fisica all'esercizio delle funzioni di insegnante;

Il titolo di studio prescritto per la nomina nella graduatoria provinciale è quello richiesto.

Art. 3.

Presentazione della domanda

Le aspiranti al conferimento di nomine nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria devono presentare domanda al Provveditore agli studi della provincia nelle cui graduatorie desiderino essere inclusi. La domanda deve essere redatta unitamente al modulo di cui all'allegato 5 e alla scheda personale, all'allegato 3 della scuola elementare, all'allegato 5 della scuola secondaria e deve contenere la scheda personale dell'aspirante e gli allegati 2, 4 e 6 rispettivamente per la scuola materna, elementare e secondaria.

Le istruzioni per la compilazione della domanda e della scheda fanno parte integrante dell'ordinanza. Le domande non saranno prese in considerazione

le domande di coloro che non abbiano utilizzato i moduli prescritti.

Nell'apposito spazio andrà applicata a cura dell'aspirante la prescritta marca da bollo, che dovrà essere annullata.

Nella domanda l'aspirante deve indicare il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e l'indirizzo (1); deve, inoltre, compilare il modulo-domanda e la scheda - che costituisce parte integrante della documentazione - in tutte le loro parti seguendo le istruzioni allegate al modulo stesso.

Le dichiarazioni predisposte nelle apposite zone del modulo-domanda - ivi compresa quella relativa all'iscrizione nelle liste elettorali - sono obbligatorie ad esclusione di quella relativa ai servizi prestati; qualora non siano effettuate le indicazioni richieste, cancellando la parte che non interessa, le dichiarazioni si intendono negative.

L'omessa dichiarazione che integri gli estremi di dichiarazione falsa comporta la esclusione da tutte le graduatorie (vedere art. 10), fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che dovessero rendersi necessari sul piano penale e disciplinare. Le dichiarazioni relative alla cittadinanza italiana ed alla inesistenza di destituzione o dispensa dal pubblico impiego sono già per intero predisposte sul modulo; la eventuale mancanza di detti requisiti è causa di esclusione ai sensi del successivo articolo 10.

Con una sola domanda è consentito chiedere l'inserimento in più graduatorie della stessa provincia.

L'interessato dovrà indicare sulla scheda personale in quali graduatorie desidera essere incluso ed annotare nella stessa, a margine di ciascuna graduatoria, il tipo e, per l'istruzione secondaria, il numero di codice della stessa quale risulta dall'elencazione contenuta nell'allegato n. 10.

Gli aspiranti alle nomine possono essere inclusi in graduatorie provinciali e di istituto o di circolo di una sola provincia.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, da un cancelliere, dal segretario comunale o dal funzionario competente a ricevere la domanda stessa.

Per i dipendenti statali di ruolo o non di ruolo e per gli insegnanti in servizio in scuole statali è sufficiente il visto del Capo dell'ufficio o scuola presso cui prestano servizio.

La mancata autenticazione della firma nella domanda è causa di esclusione ai sensi del successivo art. 10.

La domanda priva di firma è nulla e non viene presa in considerazione.

(1) Ogni successiva variazione di indirizzo dovrà essere tempestivamente comunicata al Provveditore agli Studi, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 4

Documentazione delle domande

Alla domanda, oltre la scheda, devono essere allegati i seguenti documenti:

a) titolo di studio prescritto per l'inclusione nella graduatoria richiesta ai sensi del successivo art. 6 (1).

b) diploma o certificato di abilitazione all'insegnamento ai fini della inclusione nelle graduatorie degli abilitati per la scuola materna e per la scuola secondaria (2).

c) titoli di specializzazione richiesti per l'inclusione nelle graduatorie speciali e limitatamente all'istruzione secondaria di I grado - per l'inclusione nell'elenco degli aspiranti a nomina per il sostegno ad alunni portatori di handicaps psicofisici.

Devono essere presentati insieme alla domanda, perché possano essere presi in considerazione, anche tutti i documenti che valgono ad attestare i servizi scolastici eventualmente prestati (3) e i titoli di cultura nonché gli altri titoli che siano valutabili ai sensi delle Tabelle allegate al D.M. 29 aprile 1980 o che diano diritto a preferenza nella nomina.

Gli interessati per fruire della preferenza a parità di punteggio di cui al successivo art. 9 debbono presentare certificazione rilasciata dai competenti uffici. (4)

Non è consentita la presentazione dei titoli acquisiti successivamente al termine di presentazione delle domande di iscrizione nelle graduatorie provinciali.

Nei certificati di servizio rilasciati da istituti legalmente riconosciuti o da scuole elementari parificate devono essere indicati gli estremi del decreto di riconoscimento o della convenzione relativa al funzionamento dell'istituto o della classe in cui il richiedente ha insegnato.

Detti certificati debbono essere validati dal competente Provveditore agli Studi, qualora la domanda sia prodotta ad altro Provveditorato agli Studi.

Tutti i certificati di servizio debbono inoltre indicare la data di inizio e quella di cessazione del servizio e, relativamente all'istruzione secondaria, la classe di concorso di insegnamento.

Tutti i certificati di servizio, relativi all'anno scolastico in corso alla data di presentazione della domanda, che vengono presi in considerazione ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie provinciali, devono contenere l'indicazione della data fino alla quale l'insegnante presumibilmente presterà servizio.

Tutti i documenti debbono essere presentati in originale o copia autenticata ed essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Il riferimento ai documenti in possesso del Provveditorato agli Studi destinatario della domanda, è possibile a condizione che venga precisato in modo circostanziato in quale occasione ed in quale anno scolastico detti documenti siano stati prodotti (6).

I documenti non presentati unitamente

alla domanda ovvero per i quali non sia stato dichiarato espressamente nella domanda stessa, a norma del comma precedente, che sono già in possesso del Provveditorato agli Studi, non sono presi in considerazione.

Se qualche documento sia formalmente imperfetto, il Provveditore agli Studi ne cura la restituzione all'interessato, il quale deve ripresentarlo, previa regolarizzazione, entro e non oltre il termine 5 giorni dalla ricezione del documento stesso.

(1) Qualora dal documento non risultino la votazione conseguita nel relativo esame dovrà essere allegato, ai fini della valutazione del relativo punteggio, altro certificato che attesti tale votazione.

I docenti che chiedono la inclusione in graduatorie, per l'accesso alle quali sia richiesto che il piano di studi comprenda determinate discipline, sono tenuti a presentare un certificato di laurea da cui risulti che l'aspirante alla nomina abbia superato l'esame o gli esami relativi a tali discipline. In mancanza della suddetta attestazione il certificato di laurea verrà preso in considerazione per i soli effetti derivanti dalle attestazioni in esso contenute, salvi gli effetti dell'eventuale regolarizzazione.

Qualora dal certificato di laurea o diploma non risultino la votazione conseguita sarà attribuito il punteggio minimo previsto dalle tabelle di valutazione dei titoli (punti 12) senza le maggiorazioni di punteggio proporzionali al voto.

(2) Limitatamente al biennio 1984-1986 gli aspiranti che abbiano partecipato a concorsi a cattedre, superando le relative prove di esame, anche in assenza delle relative graduatorie di merito alla data di presentazione delle domande, possono presentare apposita dichiarazione, redatta sotto la propria responsabilità, da cui risulti la votazione conseguita nelle sole prove di esame.

Gli aspiranti che, alla data di presentazione della domanda, abbiano superato le prove scritte di concorsi a cattedre e siano stati ammessi a sostenere le prove orali, possono presentare una dichiarazione redatta sotto la propria responsabilità, dalla quale risulti tale circostanza. Essi saranno inclusi nella corrispondente graduatoria degli abilitati, valutando l'abilitazione con il punteggio minimo.

Gli aspiranti medesimi dovranno produrre, subito dopo il superamento delle prove orali, e comunque non oltre il 9-9-1984, analogo dichiarazione personale del punteggio effettivamente conseguito nelle sole prove di esame. In mancanza di tale adempimento essi saranno deprezzati dalla graduatoria degli abilitati e inclusi d'ufficio in quella dei non abilitati.

(3) Il servizio militare di cui al successivo art. 8 deve essere documentato con copia fotostatica del foglio matricolare. Il foglio matricolare, qualora non sia stato ancora rilasciato, potrà essere sostituito con il foglio di congedo illimitato unitamente ad una dichiarazione dell'interessato da cui risulti la data in cui detto documento è stato richiesto al competente ufficio, la durata del servizio stesso e che il medesimo è stato prestato senza demerito. La copia fotostatica del foglio matricolare sarà prodotta dall'interessato non appena il foglio matricolare sarà rilasciato dal predetto ufficio.

Per i militari non congedati, il servizio militare già prestato sarà documentato con una dichiarazione del Comandante del corpo dalla quale risulti la durata del servizio prestato e che il medesimo è stato prestato senza demerito. La dichiarazione dovrà contenere anche l'indicazione della data presunta di cessazione del servizio militare di leva.

(4) Non sarà ritenuta valida la certificazione rilasciata dall'Associazione di categoria che non abbia natura di atto di diritto pubblico.

(6) Non è ammesso il riferimento a certificati di servizio presuntivo, i quali, conseguentemente, devono essere riprodotti, ai fini della valutazione nelle graduatorie relative al biennio successivo.

TITOLO II

Art. 6 (Omissis)

A) Scuola materna (Omissis).

B) Scuola elementare (Omissis).

C) Scuola secondaria

Per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti abilitati sono validi i titoli di abilitazione previsti dalla Tabella A - colonna 4 annessa al D.M. 3 settembre 1982 e successive modifiche ed integrazioni (7) e, per tale inclusione, è necessaria l'iscrizione all'albo.

L'iscrizione all'albo si intende comprensiva dell'abilitazione per quei titoli non abilitanti in base ai quali per effetto di disposizioni speciali sia stata disposta l'iscrizione stessa (8).

Le abilitazioni all'insegnamento separatamente conseguite per discipline che si trovino anche raggruppate in una clas-

se di concorso, per la quale non si sia in possesso dello specifico titolo di abilitazione, danno titolo alla inclusione nella graduatoria degli abilitati per tale classe di concorso (9).

(7) I titoli di abilitazione sono elencati negli allegati dal n. 15 al 20.

(8) Si richiama l'attenzione sulla dichiarazione di cui al n. 14 del modulo-domanda, obbligatoria per l'eventuale inclusione nelle graduatorie degli abilitati.

Tale dichiarazione deve essere redatta anche dagli aspiranti abilitati che abbiano presentato domanda di iscrizione all'albo professionale nonché dagli aspiranti che abbiano superato concorsi a cattedre le cui graduatorie, benché approvate, non sono state ancora registrate alla Corte dei Conti. In ogni caso dovrà essere barrata la casella relativa all'iscrizione all'albo professionale, prevista a pagina 4 della scheda personale. Limitatamente al biennio 1984-86 tale casella deve essere barrata anche dagli aspiranti che chiedono l'inclusione nelle graduatorie degli abilitati avendo superato le sole prove scritte di concorsi a cattedre ed abbiano prodotto la dichiarazione di cui al precedente art. 4, nota 2. Nel caso di mancata dichiarazione, l'interessato sarà incluso, con il punteggio complessivo spettantegli, nella graduatoria dei non abilitati.

(9) Ad esempio, le abilitazioni separatamente conseguite per Matematica e per Fisica danno titolo all'inclusione nella graduatoria degli abilitati per l'insegnamento di Matematica e Fisica. Non è invece consentita la congiunzione di abilitazioni che riguardino insegnamenti impartiti in scuole di grado diverso: così, ad esempio, le abilitazioni separatamente conseguite per Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media e per Fisica, non danno titolo all'inclusione nella graduatoria degli abilitati per l'insegnamento di Matematica e Fisica. Per tutte le altre possibili ipotesi di congiunzione, si rinvia a quanto disposto dal D.M. 3 settembre 1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti non abilitati sono validi i titoli di studio previsti dalla tabella A - colonna 2, annessa al citato decreto 3 settembre 1982 e successive modifiche ed integrazioni (v. allegato n. 14).

Per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti a posti di insegnamento tecnico-pratico, i titoli di studio validi sono quelli indicati nella Tabella C annessa al citato decreto 3 settembre 1982.

(Omissis: istituti d'arte e seconda lingua tedesca).

Nelle graduatorie dei non abilitati relative all'insegnamento della stenografia devono essere inclusi coloro che sono in possesso di uno dei titoli previsti dalla Tabella A, colonna 2 allegata al D.M. 3 settembre 1982 e successive modifiche ed integrazioni e di titoli professionali o di servizio attestanti la conoscenza di almeno due sistemi stenografici in uso nelle scuole.

Nelle graduatorie dei non abilitati relative all'insegnamento della dattilografia devono essere inclusi gli aspiranti in possesso di uno dei titoli di scuola di secondo grado previsti dalla tabella A citata e di titoli professionali e di servizio.

I suddetti titoli di servizio, qualora vengano rilasciati da privati, debbono contenere l'indicazione degli estremi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Per documentare il possesso dei titoli indicati nei precedenti commi, gli interessati, al posto di titoli professionali o di servizio, possono produrre certificati rilasciati da istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali o legalmente riconosciuti attestanti l'effettiva frequenza in classi in cui è stato impartito l'insegnamento della dattilografia e/o della stenografia in corsi di studi preordinati al conseguimento del diploma di secondo grado; nel certificato dovrà, altresì, essere precisato che gli interessati hanno conseguito la promozione alla classe successiva o hanno conseguito il diploma finale. Il suddetto certificato deve essere sempre presentato anche se attestante corsi di studi seguiti per il conseguimento dei titoli indicati nei precedenti commi.

(Omissis: scuole in lingua tedesca, scuole per non vedenti e minorati dello udito, insegnanti di sostegno, aspiranti non vedenti).

Le nomine per l'insegnamento di strumento musicale negli istituti magistrali sono conferite ad aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali di educazione musicale nella scuola media qualora non sia stato possibile provvedere mediante personale docente di ruolo e non di ruolo ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 15 della legge 270-1982.

Art. 7.

Valutazioni dei titoli culturali

A) Titoli di studio

I titoli di studio validi per l'inclusione nelle graduatorie provinciali, d'istituto o di circolo sono indicati negli allegati n. 12, 13, 14, relativi, rispettivamente, alla scuola materna, elementare e secondaria.

Si valuta ai sensi della lettera a) delle Tabelle di valutazione previste dal D.M. 29 aprile 1980, esclusivamente il titolo di studio che dà accesso alla graduatoria richiesta, fermo restando che nella scuola secondaria, nel caso in cui vengano previsti per l'accesso all'insegnamento

congiuntamente due titoli, si valuta unicamente il titolo di livello superiore (1).

Nel caso in cui l'interessato sia in possesso di più titoli di studio tutti ugualmente validi per l'inclusione nella graduatoria richiesta, si valuterà soltanto il titolo di studio con votazione più alta.

I titoli di studio, posseduti dall'aspirante e non valutati ai sensi della lettera a), sono valutati a norma della lettera d) Tabella scuola materna, della lettera c) Tabella scuola elementare, e della lettera e) Tabella scuola secondaria.

B) Titoli di abilitazione.

L'abilitazione prescritta per l'accesso alle graduatorie provinciali richieste, è valutata ai sensi della lettera b) delle allegate tabelle A e C, relative, rispettivamente, alla scuola materna e secondaria.

Le altre abilitazioni non valutate ai sensi della citata lettera b), sono da valutarsi ai sensi della lettera e) della corrispondente tabella, fermo restando che per la scuola elementare la valutazione di qualsiasi titolo di abilitazione deve essere effettuata ai sensi della lettera d) della Tabella B di valutazione dei titoli.

Relativamente alla scuola secondaria, qualora, a seguito di modificazioni intervenute in materia di titoli di studio prescritti per l'accesso alle classi di concorso, l'aspirante risulti in possesso di titoli di abilitazione valido per l'insegnamento per cui chiede l'inclusione nella graduatoria provinciale, ma sfornito del titolo di studio attualmente richiesto per il monseguimento dell'abilitazione, ha diritto all'inclusione nella graduatoria degli abilitati; tuttavia, il titolo di studio posseduto dovrà essere valutato esclusivamente ai sensi della lettera e) Tabella scuola secondaria, sempreché sia di grado pari o superiore a quello richiesto per l'inclusione nella graduatoria provinciale (2).

C) Titoli di specializzazione (Omissis: graduatorie speciali).

D) Idoneità in concorso a cattedre.

Relativamente ai concorsi ordinari indetti ai sensi della legge 270/1982 il punteggio è attribuito in base alla sola inclusione nella graduatoria di merito (3).

(1) Ad esempio, qualora venga richiesto il possesso di laurea più diploma, oppure diploma di accademia più diploma di secondo grado, si valuta, rispettivamente, solo la laurea o il diploma di accademia.

(2) Rientrano, ad esempio, in tale ipotesi la laurea in giurisprudenza congiunta ad abilitazione all'insegnamento di lingua straniera. Al contrario, nel caso, ad esempio, di diploma di secondo grado congiunto ad abilitazione all'insegnamento di educazione artistica, l'aspirante, pur avendo titolo all'inclusione nella graduatoria abilitati, non ha diritto, per il titolo di studio, alla valutazione di cui alla lettera e), trattandosi di titolo di studio di grado inferiore a quello richiesto dalla normativa vigente.

(3) Relativamente alla scuola secondaria, per i concorsi indetti anteriormente alla legge 270/1982, il punteggio è attribuito nel caso in cui il docente abbia riportato nel concorso almeno punti 52,50 su 75. (Omissis: scuola materna).

Art. 8

Valutazione dei titoli di servizio

A — Valutazione dei servizi di insegnamento.

I servizi di insegnamento prestati sono valutati con riferimento alla graduatoria provinciale richiesta, secondo i criteri e con i punteggi stabiliti dalle tabelle di valutazione dei titoli.

Il servizio prestato per la stessa classe di concorso o per gli insegnamenti per i quali si chiede l'inclusione in graduatoria è valutato ai sensi della lettera f) Tabella scuola materna e secondaria e della lettera c) Tabella scuola elementare, con punti 2 per ciascun mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di punti 12 per l'intero anno scolastico. Parimenti è valutato il servizio prestato per il sostegno ad alunni di scuola media portatori di handicap, con riferimento alla sola graduatoria relativa all'insegnamento nella scuola media, in base alla quale è stata conferita la nomina. Allo stesso modo viene valutato il servizio prestato per classi di concorso previste dal precedente ordinamento e dichiarate corrispondenti in base alla colonna 2 della Tabella B di cui al D.M. 3.9.1982.

Gli altri servizi, diversi da quelli di cui al precedente comma, sono valutati, rispettivamente, con punti 1 ovvero con punti 0,50 per ciascun mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di punti 6 ovvero punti 3 - a seconda che siano compresi tra quelli indicati nella lettera g) ovvero nella lettera h) delle Tabelle scuola materna e secondaria e nella lettera f) ovvero nella lettera g) della Tabella scuola elementare.

Qualora nel corso dello stesso anno scolastico siano stati prestati servizi relativi a classi di concorso o insegnamenti diversi - anche in scuole di ordine e grado diverse - si dovrà far luogo alla valutazione differenziata del servizio in relazione alla graduatoria richiesta, fermo restando che la somma dei punteggi attribuiti non può superare il punteggio previsto per un intero anno e per il servizio afferente all'insegnamento valutato nella misura più favorevole.

Qualora l'interessato abbia prestato, addove consentito, più servizi nello

stesso periodo di tempo e per classi di concorso, attività o insegnamenti diversi, per il periodo coincidente verrà valutato uno solo dei servizi resi; a tal fine l'interessato indicherà nel modulo comanda uno solo dei servizi, a sua scelta.

In caso di mancata indicazione da parte dell'interessato, sarà preso in considerazione il servizio da valutarsi in misura più favorevole con riferimento alla prima delle graduatorie richieste nella scheda.

Al fini della valutazione delle frazioni di servizio inferiore all'anno scolastico si procederà secondo i criteri di cui appresso:

1) si sommano i servizi prestati nello stesso anno scolastico per ciascuna graduatoria e si divide per 30 il totale dei giorni;

2) le frazioni residue superiori a 15 giorni vengono valutate per 1 mese;

3) nel caso di più frazioni residue inferiori a 16 giorni relative a diverse graduatorie:

a) se i periodi di servizio non sono di uguale durata, si sommano i giorni e si attribuiscono alla graduatoria per cui si è prestato il periodo maggiore di servizio;

b) se i periodi di servizio sono di uguale durata, si attribuiscono alla graduatoria per cui si è prestato l'ultimo servizio in ordine di tempo.

B — Valutazione intero anno scolastico.

Per l'anno scolastico in corso alla data di presentazione della domanda, il periodo di servizio successivo alla data di rilascio del certificato si computa ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti dalle annesso tabelle di valutazione, in via preventiva, ad eccezione del mese di congedo ordinario.

Per la valutazione degli anni scolastici a partire dal 1974-75, la durata del servizio richiesto non deve essere inferiore a 180 giorni.

Per gli anni scolastici antecedenti al 1974-75, la valutazione dell'intero anno scolastico dovrà avvenire secondo le disposizioni che seguono limitatamente alla scuola materna e secondaria.

Scuola Materna (omissis).

Scuola Secondaria.

Per gli anni scolastici antecedenti al 1954-55 la valutazione dell'intero anno scolastico nella misura stabilita dalla tabella di valutazione dei titoli è attribuita a coloro che in tali anni hanno prestato servizio per lo stesso insegnamento nelle condizioni previste dall'art. 1, sub articolo 5, del D.L.C.P.S. 1687-1947.

Per gli anni scolastici dal 1954-55 al 1969-70 la predetta valutazione del servizio scolastico è attribuita a coloro che in ciascun anno scolastico hanno prestato servizio, per lo stesso insegnamento, per almeno sette mesi. Il periodo di servizio relativo alle sessioni di esami interni, è computato per la durata di un mese per ciascuna delle sessioni stesse, sempreché vi sia effettiva partecipazione ad esse. E' valutato come servizio il periodo di tempo retribuito compreso tra l'inizio dell'anno scolastico e la data di effettiva assunzione del servizio per effetto di eventuali nomine conferite con ritardo.

Per gli anni scolastici 1970-71, 1971-72, 1972-73 e 1973-74, ai fini del computo di sette mesi viene valutato anche il periodo estivo ad eccezione del mese di congedo ordinario.

C — Valutazione del servizio militare ed altre attività.

Il servizio militare di leva ed i servizi ad esso assimilati (2) sono valutati nel modo seguente:

— Se prestati dopo il conseguimento del titolo di studio che dà accesso alla graduatoria provinciale richiesta, ai sensi, rispettivamente, della lettera f) tabella scuola materna, della lettera e) tabella scuola elementare e della lettera g) tabella scuola secondaria;

— Limitatamente alla scuola secondaria, se prestati in pendenza di nomina d'insegnamento e con il possesso del prescritto titolo di studio, vengono valutati quale servizio effettivo di insegnamento, sempreché tale valutazione risulti più favorevole.

(Omissis: istituti d'arte).

Il mandato politico, amministrativo o sindacale che comporti l'esercizio dell'insegnamento ai sensi delle norme vigenti, è valutato, per il periodo di tempo successivo all'interruzione dell'insegnamento conseguente al conferimento del mandato e per tutta la durata del mandato stesso, come servizio scolastico.

(2) Tale servizio deve essere valutato con esatto riferimento ai corrispondenti periodi di servizio scolastico e cioè previa ascrizione del servizio militare medesimo ai periodi intercorrenti tra la data di inizio e quella di conclusione di ciascun anno scolastico.

Art. 9

Preferenze

Nelle graduatorie, a parità di punti, precedono nell'ordine, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 3.1957 e successive modificazioni (Omissis: si veda la legge citata che, per lo più non riguarda i giovani aspiranti, fatta eccezione per i figli dei mutilati e invalidi civili, per coloro che hanno prestato servizio militare o di insegnamento).

Le condizioni che danno titolo alla

preferenza dovranno essere comprovate nella documentazione allegata alla domanda (2).

Art. 10

Esclusione dalle graduatorie (Omissis).

Art. 11

Pubblicazione delle graduatorie (Omissis: bienni).

Limitatamente al biennio 1984-85 e 1985-86 le graduatorie provvisorie ovvero la comunicazione della data di pubblicazione delle stesse saranno affisse alle seguenti scadenze:

- scuola materna: 18 giugno 1984;
- scuola elementare: 9 giugno 1984;
- scuola secondaria: 12 luglio 1984.

Le graduatorie provvisorie debbono contenere l'indicazione del punteggio totale e degli elementi analitici che portano alla formazione di detto punteggio; delle qualifiche preferenziali o che danno diritto a riserva.

Le graduatorie predette resteranno affisse fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie ciascun interessato può presentare ricorso in opposizione in carta libera al Provveditore agli Studi per motivi attinenti alla posizione in graduatoria dei singoli aspiranti alla nomina.

(Omissis: istituti d'arte).

Dopo la decisione dei ricorsi in opposizione il Provveditore agli Studi procede alle eventuali rettifiche delle graduatorie e pubblica le graduatorie eventualmente modificate, nonché l'elenco per il sostegno di cui all'art. 6 alle date seguenti, lasciandole affisse fino al 31 dicembre successivo.

(Omissis: bienni).

Limitatamente al biennio 1984-85 e 1985-86 le graduatorie definitive saranno pubblicate alle seguenti date:

- scuola materna: 28 luglio 1984;
- scuola elementare: 20 luglio 1984;
- scuola secondaria: 13 agosto 1984.

Le graduatorie definitive, in quanto provvedimenti aventi carattere di definitività, non sono impugnabili in via gerarchica (1).

E' consentita, tuttavia, la correzione di errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive; qualora tale correzione comporti modifiche dell'ordine

di graduatoria, le graduatorie così rettifiche debbono essere nuovamente pubblicate.

La correzione di errori materiali effettuata dopo il conferimento delle nomine non può comportare modifica delle sedi assegnate.

Le graduatorie provvisorie e quelle definitive sono pubblicate dal Provveditore agli Studi in tutte le scuole sede di distretto o in scuole opportunamente scelte in tempo utile indicate con avviso affisso all'albo del Provveditorato.

Per le graduatorie provinciali per le quali non siano state presentate domande a norma della presente Ordinanza ovvero che siano esaurite nel corso del primo anno scolastico di validità, occorre compilare, ai sensi della legge 463-1978, nuove graduatorie provinciali per l'anno scolastico successivo, secondo termini e modalità che saranno fissati con apposite disposizioni ministeriali.

A tal fine i Provveditori agli Studi segnaleranno al Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto - entro il 15 gennaio successivo alla pubblicazione - l'elenco delle graduatorie da compilare per il successivo anno scolastico.

(Omissis: elenco per il sostegno).

Le graduatorie non esaurite saranno nuovamente affisse dal 20 agosto al 31 dicembre dell'anno scolastico successivo.

(1) L'elenco per il sostegno nella scuola media non può comunque essere oggetto di autonoma impugnativa.

Art. 12

Riserve di posti

(Omissis: riguarda invalidi, orfani, vedove, sordomuti; legge 482-1968).

Al sensi della legge 482-1968, sui posti disponibili in ambito provinciale per ciascuna graduatoria, il 15 per cento (1) è riservato alle categorie di personale sottoidicate e a quelle assimilate, secondo l'ordine relativo e nelle misure riportate a fianco di ciascuna categoria:

(1) Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate come unità.

LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

ALLEGATO n. 7 TABELLA C
Tabella di valutazione dei titoli per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente delle scuole secondarie e dei licei artistici e degli istituti d'arte (D. M. 29 aprile 1980)

TITOLI CULTURALI:

A) al titolo di studio (laurea o diploma) prescritto, ai sensi delle norme vigenti, per l'inclusione nella graduatoria provinciale richiesta vengono attribuiti punti 12 più un coefficiente di 0,50 punti in ragione di ogni voto superiore al 76/110; per la lode punti 4 (1) (2); nei casi in cui è prescritto in luogo del titolo di studio l'accertamento dei titoli professionali (vedi tabella D annessa al D.M. 18 giugno 1974 e successive modificazioni ed integrazioni), tale accertamento è effettuato ai fini della inclusione in graduatoria dalla Commissione Provinciale di cui al D.M. 1 giugno 1979. Per la inclusione nelle graduatorie relative alle classi di concorso XXVI (edizione e linguaggio per la cinematografia e la televisione) e LXXXIV (Tecnica e organizzazione della produzione cinematografica e televisiva) l'accertamento dei titoli professionali è effettuato dalla commissione regionale per il Lazio, di cui al D.M. 14 marzo 1980 (3).

Per la valutazione dei titoli professionali, per i quali sono previsti complessivamente punti 40, ciascun commissario dispone di punteggio proporzionale al numero dei componenti la commissione.

Gli aspiranti che porteranno un punteggio inferiore a 24 non saranno inclusi nella graduatoria.

Nella valutazione dei predetti titoli si dovrà tener conto in modo particolare della attinenza di essi alla materia di insegnamento di arte applicata cui si riferisce la graduatoria.

Il punteggio assegnato deve essere, in ogni caso, opportunamente motivato.

B) All'abilitazione, ove prescritta, valida per l'inclusione nella graduatoria provinciale richiesta (1) vengono attribuiti punti 12 più un coefficiente di punti 0,20 per ogni voto superiore a 60 su 100 (1) (4).

C) Alla specializzazione per l'insegnamento in scuole secondarie per Handicappati, della vista e dell'udito prescritta per l'inclusione nella graduatoria provinciale richiesta (1) (5) vengono attribuiti punti 12 in più un coefficiente di punti 0,50 per ogni voto superiore a 60 su 100.

D) Alla inclusione nella graduatoria degli idonei, suppletiva o di merito o all'inclusione nella terna degli idonei in corsi a cattedre della stessa classe di concorso per la quale si chiede la inclusione in graduatoria (6) punti 30.

E) Per ogni titolo di studio di grado pari o superiore a quello cui alla lett. A); per le abilitazioni all'insegnamento nelle scuole secondarie, artistiche diverse da quelle di cui alla lettera B), ovvero alla abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne; per le specializ-

zazioni di cui all'art. 8 del D.P.R. 31 ottobre 1975, N. 970 nel caso in cui si chieda la inclusione in graduatoria diversa da quella cui la specializzazione dà l'accesso (5); per le specializzazioni relative all'insegnamento in sezioni di scuola materna o di scuola elementare per Handicappati Psicofisici, della vista o dell'udito e per le specializzazioni previste per l'accesso a posti di Assistente-Educatore negli Istituti Statali per sordomuti e per non vedenti (7); per le inclusioni nella graduatoria degli idonei, suppletiva o di merito o nella terna degli idonei in concorsi a posti di insegnamento nelle scuole materne, elementari, secondarie o artistiche statali, o in concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione a posti di maestra istituttrice negli educandi femminili dello Stato, non valutate ai sensi della lettera D); per ogni titolo finale rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento o di specializzazione post-universitari previsti dagli statuti delle Università statali o libere ovvero rilasciati da istituti universitari statali o pareggiati; (8); per ogni diploma post-secondario conseguito al termine di un corso almeno biennale di studi presso Università statali o libere o presso istituti universitari statali o pareggiati, non valutato alla lettera A) o alla lettera C); per il diploma del corso di magistero rilasciato dagli istituti d'arte e per l'attestato rilasciato dagli istituti superiori per le industrie artistiche limitatamente agli aspiranti all'incarico nei Licei artistici e negli Istituti d'arte punti 6 fino ad un massimo di punti 18.

Titoli didattici (9) (10):

F) Per l'insegnamento in scuole o istituti di istruzione secondaria o artistica, statali o pareggiati o legalmente riconosciuti, relativo alla classe di concorso per la quale si chiede l'inclusione in graduatoria (11), per ogni anno, punti 12; per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 12), punti 2.

G) per l'insegnamento in scuole o istituti di istruzione secondaria o artistica statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, compreso in classe di concorso diversa da quella per la quale si chiede l'incarico (12); per il servizio prestato come incaricato o assistente di ruolo o incaricato o supplente o assistente straordinario nelle Università o Istituti di istruzione universitaria; come titolare di contratto quadriennale o di assegni di formazione scientifica e didattica nelle Università, di borse di studio conferite ai sensi di legge o a seguito di concorsi pubblici banditi dal Consiglio nazionale delle ricerche o da Enti pubblici di ricerca; come lettore nelle Università italiane statali o libere nominati a seguito di pubblico concorso; come assistente negli istituti di istruzione secondaria stranieri; per l'insegnamento nei corsi di lingua e cultura italiana per studenti stranieri previsti dagli statuti di Università statali o libere o da Istituti di istruzione superiore con ordinamento speciale istituiti con legge; per il servizio militare

di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'inclusione nella graduatoria provinciale richiesta (13); per ogni anno, punti 6;

Per ogni mese frazione di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 6) punti 1.

H) per l'insegnamento in scuole materne statali o della Regione Siciliana in scuole materne non statali autorizzate e con nomina approvata dal Provveditore agli studi; (14); per l'insegnamento in scuole elementari statali (15) o parificate sussidiate o sussidiarie; per il servizio prestato come istitutore o istituttrice (16) negli Istituti statali di educazione, ovvero nei Convitti dipendenti da Enti pubblici, per ogni anno, punti 3;

Per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 3) punti 0,50.

NOTE

((1) Vengono valutati soltanto i titoli che siano richiesti specificamente per poter accedere all'insegnamento o agli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria.

(2) per l'insegnamento dell'educazione fisica, qualora l'aspirante chieda l'inclusione nelle relative graduatorie in quanto in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 22 febbraio 1979 (art. 2, classe 26 e 26-bis), per aver frequentato con profitto per almeno due anni gli Istituti pedagogici di educazione fisica (i Collegi annessi alle cessate Accademie di educazione fisica di Roma ed Orvieto) o il Corso di perfezionamento svolto a Torino nel 1942 o uno dei Corsi di perfezionamento indetti dal Ministero della pubblica istruzione negli anni 1953, 1954 e 1955 in possesso dei requisiti di servizio di cui all'art. 1 della legge 30 dicembre 1970, n. 1727, e coloro che hanno conseguito l'attestato di idoneità a conclusione dei Corsi istituiti con la citata legge, ai certificati attestanti tali requisiti debbono essere attribuiti punti 12.

Quando sia da valutare un diploma che abbia efficacia soltanto se congiunto a laurea, si tiene conto solo della valutazione riportata nella laurea e il diploma non è soggetto a valutazione.

Quando sia richiesto un diploma di Accademia di belle arti congiunto a diploma di Istituto di istruzione secondaria di II grado, si tiene conto solo della votazione riportata nel diploma di Accademia di belle arti, mentre il diploma di Istituto di II grado non è soggetto a valutazione.

Lauree e diplomi diversamente classificati devono essere riportati a 110.

Nella valutazione dei diplomi per discipline musicali si tiene conto esclusivamente del voto relativo alle materie principali.

(3) Per l'aspirante ad incarico in possesso dell'abilitazione relativa, rispettivamente, alla classe 24 e 57 non si fa luogo all'accertamento dei titoli professionali e non viene di conseguenza attribuito alcun punteggio per tali titoli.

(4) Compresse le lauree e i diplomi pienamente abilitanti a norma delle vigenti tabelle per i concorsi a cattedre. Le lauree ed i diplomi anzidetti sono valutati anche alla lettera A).

Per l'abilitazione conseguita ai sensi dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, sono attribuiti 12 punti.

L'aspirante ha diritto, a norma della legge 24 luglio 1961, n. 687, alla valutazione, in base alla presente lettera B), del risultato più favorevole regolarmente attestato in prove di esame di concorsi a cattedre.

(5) Sono valutabili le specializzazioni conseguite al termine dei Corsi teorico-pratici relativi all'istruzione secondaria previsti dall'art. 8 del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970; ai sensi dell'ultimo comma del precitato art. 8 sono fatti salvi i titoli di specializzazione conseguiti entro il 1. ottobre 1976. Sono valutabili anche ai sensi della lettera D) i diplomi e gli attestati rilasciati al termine dei Corsi di specializzazione e di formazione aventi, a norma degli articoli 13, 14 e 15 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, valore sia di abilitazione sia di specializzazione, sempre che tali diplomi ed attestati siano stati conseguiti entro il 1 ottobre 1976.

(6) Da attribuire anche se per effetto dello stesso concorso a cattedre l'aspirante ad incarico ha conseguito l'abilitazione. Si tiene conto di una sola inclusione in graduatoria di concorsi a cattedre o in una terna di idonei.

(7) Sono valutabili le specializzazioni conseguite al termine di Corsi teorico-pratici previsti dall'art. 8 e 11 del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970. In ogni caso i Corsi in parola debbono essere stati debitamente autorizzati.

(8) Si ricorda che a norma dell'art. 10 del D. L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazione nella legge 30 novembre 1973, n. 766 le denominazioni di Università, Ateneo, Politecnico, Istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle Università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.

(9) I servizi sono valutati soltanto se prestati con il possesso del titolo di studio ove prescritto dalla normativa vigente all'epoca della prestazione del servizio medesimo.

La valutazione per intero dell'anno scolastico va effettuata con riferimento alla normativa vigente all'epoca della prestazione del servizio. Qualora nel corso dello stesso anno scolastico l'interessato abbia prestato servizio in scuole di diverso ordine e grado e per diversi insegnamenti il servizio verrà valutato distintamente per ogni tipo di insegnamento prestato.

(Continua in quarta pagina)

Il conferimento delle supplenze

(dalla terza pagina)

La somma dei punteggi così attribuibili non può, peraltro, superare il punteggio previsto per un intero anno e per il servizio afferente all'insegnamento valutato nella misura più favorevole.

L'insegnamento nella scuola popolare e nelle scuole estive e festive è valutato, con i criteri di cui alle lettere F), G), H), della presente tabella:

— come servizio prestato nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria quando, per la nomina, sia richiesto il possesso dei titoli di studio occorrenti per l'insegnamento secondario (materie speciali nei corsi e nelle scuole di tipo C, insegnamento nei Corsi, nei Corsi di orientamento musicale e nei Corsi di perfezionamento culturale per materie);

— il servizio in tal modo reso viene valutato nella misura prevista dalla lettera F) se prestato per discipline espressamente comprese nella classe di concorso per la quale si chiede l'incarico; in caso contrario il servizio stesso verrà valutato nella misura prevista dalla lett. G);

— come servizio reso nelle scuole elementari quando, per ottenere la nomina, sia richiesto il possesso dei titoli di studio occorrenti per l'insegnamento elementare (Corsi e scuole di tipo A, B e C senza insegnamenti speciali o plurimi; cultura generale nei Corsi e nelle scuole di tipo C con insegnamenti speciali; Centri di lettura e C.S.E.P.).

La valutazione dell'intero anno per i predetti insegnamenti è effettuata quando il servizio sia stato reso, nello stesso anno scolastico — sempre che sia stato prestato col possesso del titolo di studio prescritto — Per almeno cinque mesi o per tutta la durata fissata, di volta in volta, per ciascun tipo di istituzione e sia stato qualificato. Per i servizi di durata inferiore, si applicano i criteri stabiliti nella presente Tabella per i corrispondenti insegnamenti nelle scuole secondarie ed elementari non valutabili come intero anno scolastico.

(10) sono valutati in misura doppia, con i criteri di cui alle lettere F), G), H), i servizi di insegnamento prestati con nomina del Ministero degli affari esteri in scuole o istituti italiani all'estero statali o legalmente riconosciuti, ovvero funzionanti con presa d'atto (già autorizzati) che ricevono contributi dal Ministero degli affari esteri nonché nelle classi e corsi di cui all'art. 2 della legge 6 marzo 1971, n. 153, parimenti sono valutati i servizi prestati con nomina del M.A.E., in qualità di lettore o di insegnante nelle istituzioni straniere di istruzione e cultura (Università e scuole secondarie straniere) di cui all'art. 15 del T.U. 12 febbraio 1946, n. 740 nonché il servizio di insegnamento negli istituti italiani di cultura.

Sono valutati, altresì, con i criteri di cui alle lettere F), G), H), in misura doppia i servizi di insegnamento prestati nelle scuole e classi per non vedenti e per sordomuti qualora si richieda l'inclusione nell'apposite rispettive graduatorie.

E' valutato in misura normale il servizio di insegnamento prestato senza nomina ministeriale, ma col prescritto titolo di studio, presso scuole ed istituti di istruzione italiani all'estero statali, legalmente riconosciuti o funzionanti con presa d'atto (già « autorizzati ») nonché presso le classi, i corsi e i doposcuola di cui alla legge 3-3-1971, n. 153 nonché in servizio di insegnamento prestato col prescritto titolo di studio, con nomina disposta da un istituto italiano di cultura.

(11) Per le graduatorie relative alla scuola media viene valutato — a condizione che le discipline siano comprese ovvero siano state dichiarate corrispondenti a quelle comprese nella classe di concorso per la quale si chiede l'incarico — l'insegnamento prestato nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori o nelle libere attività complementari.

L'insegnamento in scuole e classi per non vedenti e per sordomuti si considera specifico con riferimento alla graduatoria apposta per tali scuole o classi e nella quale si chiede di essere inclusi.

L'insegnamento in scuole e classi per non vedenti e per sordomuti si considera specifico, ai fini degli incarichi nelle scuole e classi normali, se prestato per discipline comprese nella classe di concorso per la quale si chiede l'incarico.

Per l'insegnamento nei corsi di preparazione per gli esami e nei posti di ascolto televisivo il servizio prestato per il gruppo letterario si considera specifico per l'inclusione nelle graduatorie relative alle classi di concorso materie letterarie e lingua straniera nella scuola media; il servizio prestato per il gruppo scientifico si considera specifico per l'inclusione nella graduatoria relativa alla classe di concorso di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media.

(12) Ivi compreso l'insegnamento di re- lizione nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, l'insegnamento nelle scuole di polizia ai sensi della legge 11 giugno 1974, n. 253, il servizio prestato in qualità di vice-rettore aggiunto o di esperto degli istituti tecnici o professionali.

Per gli insegnamenti che si impartiscono nelle Accademie di belle arti, nei Conservatori di musica e nell'Accademia nazionale di danza non sono istituite classi di concorso.

Il servizio di insegnamento (ivi compreso il servizio di assistente nelle Accademie di BB. AA., di accompagnatore al pianoforte nei Conservatori di musica e di pianista accompagnatore nella Accademia nazionale di danza) reso in dette istituzioni va comunque valutato.

Agli aspiranti all'incarico di assistente nei licei artistici oltre al servizio prestato per posto di assistente diverso da quello cui si riferisce la graduatoria va valutato anche il servizio prestato in qualità di docente.

Il servizio di assistente nelle Accademie di belle arti e quello di assistente nei licei artistici va valutato ai fini dell'inclusione nella graduatoria dei docenti.

(13) Il titolo di studio va individuato con riferimento alla normativa in vigore all'epoca in cui l'aspirante è stato chiamato alle armi. Va parimenti valutato il servizio sostitutivo del servizio militare di leva e l'opera di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo a norma della legge 8 novembre 1966, n. 1033, e successive modificazioni, purché tale servizio sia stato equiparato al servizio militare di leva.

(14) Si valuta anche il servizio di insegnamento reso dalle assistenti utilizzate in qualità di insegnanti ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 9 agosto 1978, n. 463.

(15) Nonché il servizio prestato quale insegnante di religione nelle scuole elementari statali.

(16) Ivi compreso il servizio prestato come assistente-educatore negli istituti statali per sordomuti e per non vedenti.

SCUOLA E LAVORO - Direttore politico: Agostino Scaramuzzino - Comitato di redazione: M. Beatrice, P. De Bella, A. Gambioli, G. Mariscotti, L. Marone, C. Petruzzo, F. Pezzuto, E. Ranalli - Direttore responsabile: Giuseppe Ciaramarconi - Direzione - Redazione - Amministrazione: 00185 Roma, Via Magenta 24 - Tel. 4940519 - Gratuito ai soci - Reg. Trib. di Roma al n. 17010 del 14 novembre 1977 - LITO TIP «82» Via Pacetti, 7 - Tel. 33.85.174 - Roma Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%

Linee per la F.I.S.

(dalla prima pagina)

aggiuntivi delle scuole medie, elementari e materne permise il rientro nelle Province di origine della quasi totalità dei docenti in questione. Nessun beneficio venne però per i docenti delle scuole superiori di II grado in quanto l'organico aggiuntivo era pari ai docenti in soprannumero nella stessa provincia. Si sperava in norme migliorative per questo anno in relazione ai trasferimenti 84-85, al contrario il Ministro ha escluso per i docenti del superiore la possibilità di chiedere trasferimenti su tali organici ed inoltre ha in pratica previsto l'abolizione nel tempo degli organici aggiuntivi esistenti, con il trasferimento dei docenti in servizio sull'organico aggiuntivo in tutte le sedi libere.

Ciò annulla qualsiasi possibilità di trasferimento dei docenti da altra provincia rendendo permanenti situazioni di separazione familiare da anni già operanti per le suddette ragioni di lavoro ed annulla qualsiasi possibilità di movimento per docenti già di ruolo da numerosi anni che per motivi diversi debbono cambia-

re provincia di residenza (trasferimento del coniuge per motivi di lavoro, ecc.). Riteniamo pertanto che occorre chiedere al Ministro una redistribuzione degli organici aggiuntivi in favore degli Istituti secondari di II grado ed almeno il mantenimento degli organici aggiuntivi esistenti in tale grado di istruzione, senza alcun assorbimento dei docenti dall'organico aggiuntivo all'organico di sede, e comunque un preciso impegno del Ministro per favorire i trasferimenti interprovinciali negli istituti secondari.

Correzione compiti

Con diverse circolari in tempi diversi, la correzione dei compiti svolti a scuola non è considerata in alcun modo né nell'orario di insegnamento (le ore di cattedra) né nelle ore di extrainsegnamento (20 ore).

Pertanto tale prestazione dovrebbe essere effettuata come lavoro nero o volontario non retribuito. Il silenzio degli organi ministeriali a cui ci siamo rivolti rende necessario un intervento del Ministro per lo studio di soluzioni idonee e non sfavorevoli per il personale.

Rissa e divorzio?

(Continuazione dalla 1ª pagina)

cale da ricomporre a qualunque prezzo, il che significherebbe solo debolezza per il Sindacato e non forza come i « puntellatori del regime » tendono ad accreditare. In tale quadro di lotta politica, l'altro sindacalismo autonomo o pseudo politico (per quest'ultimo se si eccettua qualche guito) è completamente assente e sembra che la consegna sia il silenzio; è evidente che in una lotta politica fra giganti il rischio per coloro che si intromettono è di rimanervi schiacciati. Ed allora il problema è: riuscirà il mondo del lavoro a gestire da sé questo dissenso — solo in quest'ultimi tempi sponsorizzato dalla sinistra — ed acuire la crisi del sindacalismo di regime così da imporgli una revisione di tutta la propria impostazione ed azione rivendicativa?

Da diversi anni andiamo dicendo che il mondo del lavoro deve riaggregarsi su basi nuove, con tematiche nuove ed è per questo che ci definiamo, come Sindacato Sociale e Federazione Italiana Scuola (F.I.S.), indipendenti cioè perseguiamo l'obiettivo di aggregare i lavoratori senza chiedere a nessuno di loro la tessera di questo o quel partito; vogliamo dire che l'era del sindacato (leggi Confederale) cinghia di trasmissione del partito è finita come pure è tramontata quella del sindacato autonomo cioè non politico nell'accezione più piena del termine; ed allora ecco la necessità di un sindacalismo nuovo indipendente ma politico, capace di elaborare nel proprio seno tesi politiche che diano respiro e profondità alla propria azione.

Ha ragione Luciano Lama quando nel comizio del 24 marzo a Roma ha affermato che la lotta di classe non si esaurisce con l'avvento dei calcolatori; ha torto quando non spiega ai lavoratori che il problema sta proprio nel voler continuare a consolidare il sindacalismo di classe sia esso espressione della classe dei « datori di lavoro » o di quella dei « lavoratori ». Ed allora la consegna, secondo il Sindacato Sociale Scuola, deve essere quella di eliminare la lotta di classe attraverso l'eliminazione della classe e quindi in ultima analisi la struttura capitalistica dell'impresa così

com'è oggi disciplinata dal codice civile del 1942: capitale e lavoro in mani diverse.

Così come ha torto il Governo quando nelle prime ore del pomeriggio sempre del 24 marzo ha diffuso una nota con la quale, oltre a ringraziare i partiti della maggioranza per l'apporto leale dato per l'approvazione del decreto, ha « ricordato » a tutti che la piazza è manifestazione di dissenso, ma che sono i partiti e quindi il Parlamento a rappresentare istituzionalmente la volontà dei cittadini, senza tuttavia affrontare il problema nella sua globalità. Noi affermiamo che le conclusioni da trarre non sono eventualmente da ricercarsi come da qualche parte si invoca in un'attuazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione ormai desueti, o nelle discussioni di queste ultime ore sulla ristrutturazione del salario o sul progetto di revisione delle pensioni, ma nell'attuazione di una lotta sindacale che deve svilupparsi, caratterizzarsi e qualificarsi per una linea di sindacalismo sociale, non classista, non partecipativo (come qualcuno da un po' di tempo ama dire), indipendente dai partiti, il cui nuovo strumento operativo e quindi istituzionale dovrà essere quello del sindacato assunto a soggetto politico.

LAVORI PARLAMENTARI

CAMERA: La Commissione P. I. nella seduta del 26 febbraio 1984 ha esaminato tre proposte di legge per l'immissione in ruolo dei presidi idonei che non beneficerebbero delle surroghe previste prima dell'inizio dell'anno scolastico 1984-1985.

SENATO: La discussione sulla riforma delle Superiori procede « stancamente » presso la Commissione Istruzione del Senato. Nel mese di marzo vi sono state riunioni nei giorni 1, 7, 8 e 14. Praticamente sono state occupate tutte da lunghe discussioni, dapprima sull'art. 4, poi, dopo un « incidente di percorso », sull'art. 3 che era stato accantonato. Conclusioni poche: qualche comma dell'art. 3 approvato, per lo più nel testo base.

Associazione Nazionale "G. Kirner"

PREMIO D'USCITA

I docenti collocati in quiescenza negli anni 1982 e 1983 o prossimi a lasciare il servizio attivo non avranno diritto, a dire del Ministero del Tesoro, al « PREMIO DI USCITA ». E' così un'altra fetta del patrimonio Kirner accantonato per anni con i contributi versati dai professori (ben 19 miliardi) rimane nelle casse dello Stato.

L'Associazione ha già avviato un procedimento giudiziario per la tutela dei diritti dei soci. Allo scopo di sensibilizzare le forze politiche e le autorità competenti per ottenere ciò che spetta di diritto alla classe docente, l'Associazione ha promosso una raccolta di firme tra i docenti collocati in pensione negli anni 1982 e 1983 o che lo saranno nei prossimi anni.

Invitiamo tutti ad adoperarsi per la raccolta delle firme da apporre sugli appositi stampati che potranno essere richiesti presso le sedi centrali dei sindacati costituenti la Federazione Italiana Scuola (F.I.S.) o direttamente all'Associazione « G. Kirner ».

ISCRIZIONI

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione ha deliberato di mantenere invariate anche per il 1984 l'importo delle quote associative che rimane fissato in lire 16.200, da versare trimestralmente per i soci in servizio e lire 24.000 annue per i soci pensionati. Per quest'ultimi ricordiamo che la quota ridotta decorre dall'inizio dell'anno solare successivo a quello del pensionamento.

I versamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente postale n. 23865009 intestato a: Associazione Nazionale « G. Kirner » - Via Ippolito Nievo, 35 - 00153 Roma.

BORSE DI STUDIO

Continua celermente da parte dell'Ufficio competente l'esame delle domande. E' prevista la pubblicazione delle graduatorie con i nomi dei vincitori sul « Notiziario Kirner » del mese di maggio.

PRECISAZIONE

Nel numero precedente del giornale abbiamo dato notizia della nomina del prof. Agostino Scaramuzzino nel Consiglio Direttivo dell'Associazione « G. Kirner ».

Nel confermare tale notizia si precisa che la nomina è avvenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello Statuto dell'Associazione.

Modello di delega

(Allegato n. 23)

(Fac-simile di delega)

Al Provveditore agli Studi di
 sottoscritt
 nat. a
 (Prov.)
 e residente in
 Via/Piazza N
 Tel., aspirante al conferimento di supplenze nella scuola (1),
 per il biennio
 (2), delega (3), con il presente
 atto (4)
 a rappresentarlo nella scelta della sede
 per l'anno scolastico (5)
 impegnandosi, di conseguenza, ad accettare, incondizionatamente, la scelta operata dal designato in virtù della presente delega.
 Firma

Data,
 Estremi documenti di riconoscimento (6).

(1) Indicare l'ordine di scuola (materiale, elementare, secondaria) per il quale s'è prodotta domanda. Nel caso si sia prodotta domanda per più ordini di scuola, occorrono tante deleghe quante sono le domande prodotte.

(2) Indicare il biennio cui si riferiscono le graduatorie.

(3) La delega si intende formulata per tutte le graduatorie richieste.

(4) Indicare il delegato ai sensi dell'art. 13, comma terzo dell' O. M. precisando se trattasi del Provveditore agli studi di cui la domanda è diretta, ovvero di altra persona fisica. In quest'ultimo caso indicare chiaramente gli estremi anagrafici (nome, cognome, data di nascita...) Ai fini di una puntuale ed inconfutabile identificazione, da parte dell'ufficio, del delegato.

(5) Indicare l'anno scolastico al quale si riferisce la nomina.

(6) Nel caso di delega a persona di propria fiducia, il delegato dovrà altresì essere munito del documento di riconoscimento del delegato.